MOZIONE chiedente la modifica dell'art. 76 del Regolamento AAP

Terre di Pedemonte, il 16.6.2015

Avvalendomi delle facoltà concesse dall'art. 67 LOC, presento la seguente mozione.

Egregio signor Presidente, colleghi consiglieri comunali,

ritengo auspicabile che il Comune adotti in tempi brevi un sistema di tassazione del consumo di acqua potabile suscettibile di incentivare un uso parsimonioso di questa importante risorsa naturale.

Propongo quindi, tramite la presente mozione elaborata, la seguente modifica dell'art. 76 del nostro Regolamento comunale Azienda Acqua Potabile:

Art. 76 Tassa di consumo

1. L'ammontare della tassa di consumo è calcolato in funzione del volume d'acqua consumato e rilevato mediante la lettura del contatore.
La proporzionalità tra i vari importi esposti va mantenuta ad ogni livello della forchetta disponibile.

Tabella base

da m^3	*fino a m^3*	*Min CHF*	*Max CHF*
1	*50xN*	*0,80*	*1,60*
50xN + 1	*100xN*	*1,05*	*2,10*
100xN + 1	*...*	*1,35*	*2,70*

a) Per le residenze primarie il valore N equivale al no. dei componenti della/e economia/e domestica/che allacciata/e (fanno stato i dati dei domiciliati secondo il controllo abitanti).
b) Per residenze secondarie, uffici e rubinetti singoli per attività non professionali: N = 2.
c) Per attività professionali, salvo uffici, ristoranti e alberghi: N = 6.
d) Per ristoranti, alberghi e infrastrutture sportive aperte al pubblico: N = 10.
e) Per allacciamenti cat. F: N = da 4 a 10, su decisione del Municipio, a dipendenza del tipo di attività esercitata.
f) Per allacciamenti ai sensi della categoria G art. 75: la tassa varia da un minimo di CHF 0.80 al m3 a un massimo di CHF 1.60 al m3, indipendentemente dal volume d'acqua erogato.
g) Quale forma di sostegno a favore dell'agricoltura di montagna, viene concesso alle aziende interessate uno sconto del 50% sugli importi calcolati ai sensi del presente articolo.
h) L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto a tassa.

2. La fatturazione nell'anno di competenza avviene sulla base dei dati di consumo dell'anno precedente.

3. Il proprietario immobiliare non può prelevare dai suoi inquilini importi superiori a quelli applicati dall'Azienda.

Con i miei migliori saluti e ringraziamenti per l'attenzione,

Giovanni Lepori